



A.R.I.C.A.

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA DI
LAMPADINE DI DISINFEZIONE A RAGGI UV, COMPONENTI E ANNESSI ACCESSORI
(art. 23, c. 15, D.Lvo 18.4.2016, n. 50)**

il RUP
Mirco Zanvettore



A.R.I.C.A.

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
- ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 3 - OPZIONI PER RINNOVO O PROROGA CONTRATTO
- ART. 4 - NORME REGOLATRICI DELLA FORNITURA
- ART. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA
- ART. 6 - REVISIONE PREZZI
- ART. 7 - MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA
- ART. 8 - CONFORMITA' DEL MATERIALE
- ART. 9 - TERMINI DI CONSEGNA E PENALITA'
- ART. 10 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 12- ANTICIPAZIONI
- ART. 13 - TEMPI DI PAGAMENTO
- ART. 14 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
- ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 16 - CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 17 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE
- ART. 18 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE
- ART. 19 - SUBAPPALTO
- ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA
- ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 22 - RISERVATEZZA
- ART. 23 - RISERVE E RECLAMI
- ART. 24 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
- ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 26 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 27 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
- ART. 28 - FORO COMPETENTE



A.R.I.C.A.

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di 500 lampade tipo "Wedeco Ecoray SLR 32143/4p" o equivalente a bassa pressione ed alta intensità ad amalgama di mercurio monocromatiche per sistemi di disinfezione a raggi UV con orientamento orizzontale, 50 schede Ballast tipo "Wedeco Ecoray EVG 55-II-A" o equivalente e 1000 anelli raschiatori completi per tubo tipo "Wedeco Ecoray TAK 48" o equivalente, come successivamente dettagliato, tutte con marchiatura "CE".

E' prevista l'opzione di rinnovo della fornitura per ulteriori 500 lampade tipo "Wedeco Ecoray SLR 32143/4p" o equivalente a bassa pressione ed alta intensità ad amalgama di mercurio monocromatiche per sistemi di disinfezione a raggi UV con orientamento orizzontale, 50 schede Ballast tipo "Wedeco Ecoray EVG 55-II-A" o equivalente e 1000 anelli raschiatori completi per tubo tipo "Wedeco Ecoray TAK 48" o equivalente, come successivamente dettagliato, tutte con marchiatura "CE".

L'appalto concerne la fornitura di:

- 500 lampade tipo "Wedeco Ecoray SLR 32143/4P" o equivalente a bassa pressione ed alta intensità ad amalgama di mercurio monocromatiche per sistemi di disinfezione a raggi UV con orientamento orizzontale.

Le lampade oggetto della fornitura devono avere le seguente caratteristiche minime essenziali:

Lunghezza delle facce dei connettori (pin esclusi)	1.515 mm
Lunghezza dell'arco	1.430 mm
Diametro tubo di quarzo	332 mm
Spinotti di connessione	4 pin
Potenza elettrica	255 Watt
Tensione della lampada	81 V
Corrente della lampada	3,3 A
Lunghezza d'esercizio	253,7 nm
Vita minima garantita della lampada	9.000 ore

- 50 schede ballast tipo "Wedeco Ecoray EVG 55-II-A" o equivalente con processore integrato per l'alimentazione e il controllo di due lampade UV indipendenti con controllo modulare della potenza della lampada su segnale 4-20mA. Le schede ballast oggetto della fornitura devono avere le seguenti caratteristiche minime essenziali:

Dimensione (WxLxH) mm	240 x 235 x 65
Voltaggio in input	208-277V / 50-60Hz
Corrente in input	max 3,1 A

- 1000 anelli raschiatori completi per tubo tipo "Wedeco Ecoray TAK 48" o equivalente per sistema automatico di pulizia del tubo al quarzo.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO



A.R.I.C.A.

Il contratto ha la durata di 12 mesi dalla data della stipula, con eventuale possibilità di rinnovo da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

ART. 3 - OPZIONI PER RINNOVO CONTRATTO

La ditta appaltatrice si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di un anno successivo a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto.

L'opzione va esercitata non oltre il termine della fine del mese di febbraio 2019.

In caso di mancato esercizio dell'opzione l'appaltatore non avrà nulla a che pretendere dalla Stazione appaltante.

ART. 4 - NORME REGOLATRICI DELLA FORNITURA

L'esecuzione della fornitura è regolata:

- a) dalle disposizioni della lettera di invito e del presente capitolato che costituiscono lex specialis di gara;
- b) dalle norme del D.Lgs 50/2016.

Art.5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA

Il prezzo della fornitura deve essere comprensivo degli imballi e della consegna presso la sede di A.Ri.C.A..

Art. 6 - REVISIONE PREZZI

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

ART. 7 - MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura potrà essere effettuata in più consegne; l'intera fornitura di 500 lampade, 50 schede Balast e 1000 anelli raschiatori dovrà comunque tassativamente essere consegnata entro 50 giorni dalla stipula del contratto. Di norma le forniture dovranno avvenire tra le ore 8.00 e le ore 16.00 presso il magazzino di Acque del Chiampo Spa in Via Ferraretta n. 20 ad Arzignano (VI) e comunicate anticipatamente, almeno 48 ore prima della prevista consegna, telefonicamente (tel.0444 453903) o via mail a info@consorzioarica.it.

Saranno a carico della ditta fornitrice tutti gli oneri della manodopera e dei mezzi necessari per la consegna delle forniture richieste.

ART. 8 - CONFORMITA' DEL MATERIALE

Ad ogni consegna A.Ri.C.A. procederà alla verifica della quantità e della qualità delle lampade consegnate secondo quanto di seguito stabilito:

- a) **Verifica quantitativa:** le quantità delle forniture saranno verificate da un controllo diretto sul posto di consegna; l'operatore siglerà il documento di trasporto scrivendo di fianco alla propria firma il numero delle lampade integre effettivamente consegnate con la scritta "lampade integre riscontrate in



A.R.I.C.A.

impianto". Tale valore sarà controfirmato dal trasportatore e varrà come quantità ai fini della fatturazione. Allo stesso modo per ballast e anelli raschiatori.

b) Verifica qualitativa materiale.

LAMPADE E BALLAST - Il personale di A.Ri.C.A. provvederà al prelievo di 2 lampade e 2 ballast per singola fornitura che saranno ispezionati per confronto strutturale con le lampade e con i ballast "test" consegnati in sede di partecipazione alla gara e successivamente inoltrati ad un laboratorio esterno per la misura dell'Irradianza a confronto con la misura eseguita con l'accoppiata lampade-ballast "test", alle stesse condizioni operative di cui alla lettera d'invito.

1. qualora le lampade e i ballast forniti risultino strutturalmente uguali alle lampade e ai ballast "test" e con una media delle misure di Irradianza [mW/m^2] dell'accoppiata lampada-ballast alle lunghezze d'onda di 235,6 e di 235,8 nm risulti maggiore o uguale alla media calcolata con lo stesso criterio per le misure ottenute sulle lampade "test" con un tolleranza del 3% rispetto al valore ottenuto con l'accoppiata lampada-ballast "test", la fornitura verrà ritenuta conforme e accettata presso l'impianto;

2. qualora invece le lampade o i ballast forniti risultino strutturalmente non uguali a lampade, ballast o anelli raschiatori "test" e/o la media delle misure di Irradianza [mW/m^2] di due lampade con due ballast alle lunghezze d'onda di 235,6 e di 235,8 nm risulti inferiore alla media calcolata con lo stesso criterio per le misure ottenute sulle lampade "test" con una tolleranza del 3% rispetto al valore ottenuto con l'accoppiata lampade-ballast "test", l'intera fornitura sarà rifiutata e il materiale non sarà ammesso presso l'impianto; l'Aggiudicatario dovrà in questo caso provvedere alla fornitura di una partita di lampade conformi entro 10 giorni; verrà inoltre applicata all'aggiudicatario una penale fissa pari a € 600,00 a compensazione dei maggiori oneri causati alla stazione appaltante per la gestione della non conformità. Superati i 10 giorni di consegna si applica la penalità prevista al successivo art. 8 del presente Capitolato.

ANELLI RASCHIATORI - Il personale di A.Ri.C.A. provvederà al prelievo di 10 anelli raschiatori per singola fornitura che saranno ispezionati per confronto strutturale con gli anelli raschiatori "test" consegnati in sede di partecipazione alla gara.

1. qualora gli anelli raschiatori forniti risultino strutturalmente uguali agli anelli raschiatori "test", la fornitura verrà ritenuta conforme e accettata presso l'impianto;

2. qualora invece gli anelli raschiatori forniti risultino strutturalmente non uguali agli anelli raschiatori "test", l'intera fornitura sarà rifiutata e il materiale non sarà ammesso presso l'impianto; l'Aggiudicatario dovrà in questo caso provvedere alla fornitura di una partita di lampade conformi entro 10 giorni; verrà inoltre applicata all'aggiudicatario una penale fissa pari a € 200,00 a compensazione dei maggiori oneri causati alla stazione appaltante per la gestione della non conformità. Superati i 10 giorni di consegna si applica la penalità prevista al successivo art. 8 del presente Capitolato.

ART. 9 - TERMINI DI CONSEGNA E PENALITA'

Qualora intervengano ritardi rispetto ai termini di consegna indicati nel presente capitolato, sarà applicata a carico della ditta fornitrice la penalità di € 600,00 per ogni giorno di ritardo, salvo maggiori indennità a favore di A.Ri.C.A. per danni causati dal ritardo stesso.

Superati 20 giorni consecutivi di ritardo rispetto ai termini di consegna si applica quanto previsto al successivo art. 11.

ART. 10 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;



A.R.I.C.A.

- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La non conformità della fornitura , secondo i criteri di cui al precedente art. 8 per due volte consecutive, o il mancato rispetto dei termini per la consegna di cui al precedente art. 7, costituisce inadempimento grave che comporta la facoltà di A.Ri.C.A. di risoluzione del contratto di fornitura, con escussione della cauzione definitiva e segnalazione all'ANAC.

ART. 12- ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 13 - TEMPI DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno eseguiti a fronte della presentazione di regolare fattura, dopo accettazione da parte di A.Ri.C.A. ai sensi del precedente art. 8.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.



A.R.I.C.A.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ART. 14 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse)

ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 16 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 17 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 18 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e smi la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:



A.R.I.C.A.

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
- c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- 1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;
 - 2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
- d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.
- Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
- In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 19 - SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del dlgs 50/2016 e s.m.i, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.



A.R.I.C.A.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e smi in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e smi.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/16 e smi, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16 e smi a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione

ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e smi.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in base delle risultanze del certificato di verifica di conformità delle forniture, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.



A.R.I.C.A.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 22 – RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benessere del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 23 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 24 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali



A.R.I.C.A.

2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere.

ART. 26 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata o scambio di lettere.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.

ART. 27 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.